



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Prot. 32633 del 01.04.2019

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Al Segretario Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio. (110c15)

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Corte d'appello di Firenze – Sentenza n. 2875/2018 –Daniela Sabbatini e Nicola Agnano c/ Comune di Pisa – Condanna del Comune di Pisa “a corrispondere a Daniela Sabbatini e Nicola Agnano la somma di € 331.920, ciascuno, somma da devalutarsi al 28/04/2000 e sulla somma devalutata da calcolarsi rivalutazione annuale e interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 28/04/2000 fino alla pubblicazione della sentenza”(11/12/2018) la stessa sentenza condanna inoltre il Comune di Pisa “ al pagamento delle spese sopportate da Daniela Sabbatini e Nicola Agnano sostenute per i due gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado in € 27.804 e quanto al secondo grado in € 17.628 oltre rimborso forfettario, iva e cap di legge, oltre le spese delle ctu liquidate come in atti” (110C15)

Soggetti creditori:

Nome e cognome: Daniela Sabbatini
Codice fiscale: (SBBDNL59H60G702R)
Nome cognome: Nicola Agnano
Codice fiscale : (GNNNCL56E14G702N)
Residenti in Crespina, via stradaiola, 17.

Importo complessivo del debito: € 946.216,99= (oltre interessi legali da calcolare dalla data di deposito della sentenza fino al saldo)

Somma capitale devalutata al 28/04/2000 rivalutata annualmente più interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 28/04/2000 alla data di pubblicazione della sentenza (11/12/2018)	€ 876.802,94
spese della CTU liquidate dal giudice del Giudizio di merito liquidate come in atti	€ 2.411,58

spese della CTU liquidate dal giudice nel procedimento per ATP liquidate come in atti	€ 672,78
spese legali complessive (primo e secondo grado, compreso rimborso spese forfettario, spese vive, iva e cpa)	€ 66.329,69

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- I sig.ri Daniela Sabbatini e Nicola Agnano impugnavano davanti alla Corte d'appello di Firenze la sentenza del Tribunale di Pisa n.1294 del 2014 con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni promossa a seguito del sinistro stradale mortale occorso in data 28/04/2000 alla loro figlia Elisabetta;

- Con sentenza n.2875/2018 la Corte d'appello ha concluso per la responsabilità del Comune di Pisa. In data 11.01.2019 la sentenza con formula esecutiva è stata notificata all'Ente, fermo restando che il Comune dovrà essere garantito dalla propria compagnia assicurativa, in accordo con la Direzione Finanze si è deciso di chiedere il riconoscimento del debito fuori bilancio per evitare una possibile azione esecutiva.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

non si ravvisano profili di responsabilità;

si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente

- relazione dell'Avvocatura civica
- sentenza della Corte di Appello di Firenze n.2875/2018

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 01/04/19

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Ballantini

RELAZIONE AVVOCATURA CIVICA

Sentenza Corte di appello n.2875/2018. Daniela Sabbatini e Nicola Agnano c/Comune di Pisa, Wind Tre Italia s.p.a., Alcatel-Lucent Italia s.p.a., Gea in liquidazione, Generali Italia s.p.a. e Allianz s.p.a. (110c2015)

Con sentenza n.1294/2014 il tribunale di Pisa respingeva la domanda di risarcimento dei danni svolta dai sig.ri Sabbatini e Agnano in qualità di genitori di Elisabetta, deceduta in data 28/04/2000 a seguito di sinistro stradale.

In data 28/04/2000 alle h.8 Elisabetta Agnano, mentre con il motorino percorreva via Sant'Agostino per recarsi a scuola, perdeva il controllo del veicolo a causa di anomalie stradali, secondo la ricostruzione di parte attrice, e a seguito della caduta decedeva sul colpo.

Parte attrice citò in giudizio il Comune di Pisa che si costituì con il legale della Compagnia di assicurazione dell'epoca contestando la fondatezza della domanda. L'Ente chiamava in causa la società Infostrada (poi Wind Telecomunicazioni s.p.a.) poiché questa aveva effettuato dei lavori nel tratto di strada interessato dall'incidente, e precisamente aveva realizzato uno scavo e quindi alla successiva copertura del manto stradale

L'Amministrazione comunale chiamava in giudizio, altresì, Gea s.p.a., quale titolare dell'obbligo di manutenzione della caditoia sulla quale la ragazza aveva battuto con il mento cadendo.

Gea eccepiva la carenza di legittimazione passiva poiché non rientrava nel suo ambito di competenza la cura delle caditoie. Chiamava, quindi, in causa ai fini della

manleva le proprie compagnie di assicurazione mentre la Wind chiamava in causa la società Alcatel impresa alla quale aveva appaltato le opere.

Alcatel, a sua volta, chiamava in causa la S.I.M.E.I. s.p.a., impresa alla quale aveva subappaltato le opere.

La S.I.M.E.I., dopo aver fatto presente di aver realizzato le opere a regola d'arte, chiamava in causa la propria compagnia di assicurazione Allianz Subalpina s.p.a., la quale, costituitasi in giudizio, dichiarava l'inefficacia della polizza stipulata e comunque eccepiva il limite del massimale.

L'istruttoria veniva svolta tramite l'assunzione di prove testimoniali e c.t.u. sullo stato dei luoghi.

Il tribunale respingeva la domanda degli attori ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento morte. Secondo il tribunale, infatti, la buca che avrebbe causato la caduta era visibile; la Agnano conosceva i luoghi; la visibilità era massima; l'avvallamento riguardava solo una parte della strada tanto da consentire al ciclomotore di evitarlo; la sconnessione era pari a cm.6 nel punto più basso.

Non vi erano, poi, testimoni oculari del sinistro e non era stata effettuata l'autopsia.

Con tali elementi il tribunale respingeva allora la domanda risarcitoria, assorbiva le domande di rivalsa e di garanzia del Comune di Pisa e degli altri convenuti, accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla S.I.M.E.I.

Con sentenza n.2875/2018 la Corte di appello, dando una lettura assai diversa del materiale istruttorio, ha riformato la sentenza di primo grado nel modo seguente:

condanna del Comune di Pisa a corrispondere agli attori Sabbatini ed Agnano la somma di € 331.920 per ciascuno, somma da devalutarsi al 28 aprile 2000 e sulla

somma devalutata da calcolarsi la rivalutazione annuale e gli interessi sulla somma annualmente rivalutata, dal 28 aprile 2000 alla pubblicazione della sentenza;

condanna di Wind Tre Italia s.p.a. a tenere indenne il Comune di Pisa da quanto è tenuto a versare in forza della propria condanna;

rigetto della domanda avanzata da Wind nei confronti di Alcatel Lucent Italia s.p.a.;

condanna del Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, oltre le spese di c.t.u.;

condanna di Wind Tre Italia s.p.a. a tenere indenne il Comune in relazione alle spese processuali;

compensazione tra le altre parti delle spese di giudizio.

La Corte di appello parte dal presupposto giuridico, pacifico, che il Comune, quale proprietario, sia responsabile ex art. 2051 c.c. del bene in custodia, ricordando che l'onere della prova del danneggiato è dato dalla dimostrazione del nesso di causalità tra stato della cosa ed evento, mentre il custode è tenuto a dimostrare il caso fortuito che può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato.

Partendo da tali principi la Corte di appello ha valutato diversamente la relazione del C.T.U., tenendo conto che era pacifico che vi fosse una sconnessione, ricoperta con il rifacimento del manto stradale nei giorni immediatamente successivi al sinistro.

Per la Corte di appello la vittima non era a conoscenza della sconnessione poichè formatosi da pochi giorni.

Circa la dinamica dell'incidente, poi, la Corte di appello ha sottolineato che il cedimento stradale era lungo circa m.6 ed una larghezza di m.1,6 e che la vittima cadde con il mento sulla caditoia che era in cattivo stato di manutenzione costituendo una buca.

La sconnessione era pertanto lunga e larga, potendo costituire così la ragione della perdita di equilibrio del motorino. La caditoia dove la vittima venne a sbattere il mento *“per la sua conformazione a scalino, e per il trauma cranico che ne ha determinato la morte, si pone come ulteriore presupposto di cattiva manutenzione di cosa pubblica, causativa del decesso”*.

La Corte di appello, poi, ha sottolineato *“il comportamento del Comune che ha provveduto o fatto provvedere all'immediato ripristino dei luoghi non consentendo la ricostruzione dei fatti: le operazioni peritali dell'8 maggio si sono infatti svolte con i luoghi già mutati rispetto al 28 aprile; se la pericolosità della situazione era tale da non potere sopportare il ritardo nella manutenzione, si poteva ovviare per un breve tempo impedendo la circolazione e così non immutando i luoghi; la circostanza, vuoi per la riconosciuta non dilazionabile pericolosità, vuoi quale comportamento impeditivo o comunque aggravativo della ricostruzione dell'evento, non può che ridondare negativamente sul Comune”*.

La Corte di appello ha così concluso per la responsabilità del Comune di Pisa, condannando altresì Wind Tre Italia a tenere indenne il Comune di quanto tenuto a versare agli attori a titolo di capitale, di spese legali e di C.T.U.

La sentenza con la formula esecutiva è stata notificata all'Ente in data 11/01/2019; quindi, trascorsi 120 giorni da tale data, gli attori possono validamente promuovere un'azione esecutiva nei confronti dell'Ente.

La Compagnia di assicurazione Le Generali non ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza non ravvisandone i presupposti.

Al contempo non intende procedere alla corresponsione della somma prima della scadenza della data dalla quale potrebbe essere validamente promossa l'azione esecutiva contro il Comune di Pisa, cercando di costringere Wind a tenere effettivamente indenne il Comune da quanto è stato condannato a versare ai sig.ri Sabbatini e Agnano.

Wind Tre s.p.a. ha, invece, proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza, non notificando peraltro all'Ente tale ricorso.

Fermo restando che il Comune deve essere comunque garantito dalla propria compagnia assicuratrice, questo Ufficio, in condivisione con la Direzione Finanze, ha allora ritenuto opportuno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare un'eventuale azione esecutiva per le somme indicate nel prospetto che si allega.

Il funzionario

avv. Gloria Lazzeri

Allegato relazione:

Titolo in virtù del quale è dovuta la somma	Somme dovute
Somma capitale devalutata al 28/04/2000 rivalutata annualmente più interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 28/04/2000 alla data di pubblicazione della sentenza (11/12/2018)	€ 876.802,94
spese della CTU liquidate dal giudice del Giudizio di merito liquidate come in atti	€ 2.411,58
spese della CTU liquidate dal giudice nel procedimento per ATP liquidate come in atti	€ 672,78
spese legali complessive (primo e secondo grado , compreso rimborso spese forfettario, spese vive, iva e cpa)	€ 66.329,69
TOTALE esclusi interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo	€ 946.216,99

Sentenza n. 2875/2018 pubbl. il 11/12/2018
RG n. 2399/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

DDO2

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:

- dr. Maurizio Barbarisi Presidente
- dr. Maria G. D'Amico Consigliere
- dr. Isabella Mariani Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa in grado d'appello, R.G. 2399/2015
da

Daniela Sabbatini e Nicola Agnano – avv. M. Capurso

-appellante-

Comune di Pisa – avv. P. Pugliese

-appellato, appellante incidentale-

Wind Tre Italia S.p.A., già Wind Infostrada S.p.A. – Avv. V. D. Gesmundo
-appellata -

Alcatel-Lucent Italia S.p.A.-Avv. A. Giorgetti

-appellata, appellante incidentale (con appello incidentale condizionato) -

GEA srl in liquidazione- Avv. S. Borsacchi e G. Cassi

- Appellata -

Generali Italia S.p.A., quale successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali
S.p.A. e Reale Mutua Assicurazioni- Avv. B. Bacci

- Appellata -

Allianz S.p.A.- Avv. L. Mazzoni

sulle seguenti

Comune di Pisa



Ufficio Protocollo

Nr.0003579 Data 11/01/2019

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
- dr. Maurizio Barbarisi Presidente
- dr. Maria G. D'Amico Consigliere
- dr. Isabella Mariani Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa in grado d'appello, R.G. 2399/2015
da
Daniela Sabbatini e Nicola Agnano – avv. M. Capurso
-appellante-
Comune di Pisa – avv. P. Pugliese
-appellato, appellante incidentale-
Wind Tre Italia S.p.A., già Wind Infostrada S.p.A. – Avv. V. D. Gesmundo
-appellata -
Alcatel-Lucent Italia S.p.A.-Avv. A. Giorgetti
-appellata, appellante incidentale (con appello incidentale condizionato) -
GEA srl in liquidazione- Avv. S. Borsacchi e G. Cassi
- Appellata -
Generali Italia S.p.A., quale successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali
S.p.A. e Reale Mutua Assicurazioni- Avv. B. Bacci
- Appellata -
Allianz S.p.A.- Avv. L. Mazzoni
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:

il riforma della sentenza impugnata accertata la responsabilità del Comune di Pisa nella causazione del sinistro stradale del 28/4/2000 nella quale trovò la morte Elisabetta Agnano, condannarlo al risarcimento del danno in favore degli appellanti, genitori della stessa, per la somma che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con gli interessi legali dal fatto illecito all'effettivo saldo. In via istruttoria disporre CTU cinematica per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Vittoria di onorari e spese anche del 1° grado di giudizio.

Per l'appellato Comune di Pisa:

integrale conferma della sentenza di 1° grado. Vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio. In denegata ipotesi di riforma della sentenza si chiede che la corte di appello di Firenze voglia accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di Wind Infostrada S.p.A. condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti degli appellanti e comunque rilevare indenne e manlevare il Comune di Pisa condannando essa Wind Infostrada alla restituzione di quanto eventualmente il Comune di Pisa dovesse versare e pagare agli appellanti indipendentemente dalla sentenza di appello.

Per l'appellata Wind Tre Italia S.p.A.:

nel merito rigettare l'appello incidentale proposto dal Comune di Pisa nei confronti di Wind 3 Italia S.p.A. e confermare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1294/2014 in denegata ipotesi condannare la società Alcatel Lucent Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne Wind 3 Italia S.p.A. di quanto questa fosse eventualmente condannata a pagare al Comune di Pisa. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

Per l'appellata, appellante incidentale, Alcatel:

in via principale respingere l'atto di citazione in appello degli appellanti Sabbatini e Agnano avverso la sentenza 1294/2014 del tribunale di Pisa perché infondato in fatto e in diritto e comunque per carenza di prova e confermare la sentenza. In via subordinata dato atto che gli appellanti principali non hanno svolto motivi di appello in punto di assoluzione Alcatel così come non ne ha svolto il Comune di Pisa, dichiarare l'intervenuta cosa giudicata e per l'effetto confermare integralmente la sentenza in relazione all'odierna appellata Alcatel. In ogni caso con vittoria di spese competenze del giudizio oltre spese generali ed oneri. Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata anche in via di accoglimento dell'appello incidentale condizionato comunque accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di 1° grado

da Alcatel S.p.A. che qui si trascrivono: in via principale respingere le domande tutte avanzate nei confronti della comparente perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto; in subordine per l'eventualità di una condanna anche parziale della comparente per i fatti di cui è causa condannare Simei S.p.A. in persona del legale rappresentante a rilevare indenne la Alcatel di quanto la stessa fosse tenuta a pagare con ogni conseguente pronuncia di ragione e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria si richiama la deduzione produzione documentale di 1° grado.

per l'appellata Gea srl :

in tesi accertare, dato atto dell'assenza di qualsiasi domanda nei confronti di essa Gea in liquidazione, l'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla estraneità ed assenza di responsabilità ai fatti oggetto del giudizio; in tesi subordinata cessazione della materia del contendere tra GEA S.p.A. in liquidazione, appellanti principali e appellante incidentale Comune di Pisa e conseguentemente con Generali Italia S.p.A., Unipol sai S.p.A., Soc. Reale Mutua Assicurazioni; in ipotesi e salvo gravame confermare in ogni sua parte la sentenza 1294/2014 del tribunale di Pisa; in ipotesi subordinata e salvo gravami, nel caso in cui fosse ritenuta anche solo parzialmente e/o in via concorrenziale la responsabilità di GEA in liquidazione per i fatti per i quali è giudizio dichiarare le compagnie assicuratrici Assitalia S.p.A. (ora Generali Italia S.p.A.), Fondiaria Sai S.p.A. (ora Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.), Società Reale Mutua Assicurazione e Unipol S.p.A. (ora Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.) tenute in solido tra loro e/o in proporzione alle rispettive quote nelle quali è ripartita la garanzia assicurativa, a garantire e rilevare indenne GEA Srl in liquidazione da ogni conseguenza pregiudizievole e condanna che dovesse essere pronunciata nei suoi confronti e condannare le società in solido tra loro e/o in proporzione alle rispettive quote a corrispondere direttamente a chi spetti le somme che per qualsiasi ragione GEA fosse tenuta a pagare e/o corrispondere o comunque condannare le società assicuratrici in solido tra loro e/o in proporzione alle rispettive quote a corrispondere alla società GEA Srl in liquidazione le somme tutte che quest'ultima fosse tenuta a pagare. Con vittoria di competenze spese tutti di causa.

Per l'appellata Generali Italia S.p.A. e società Reale Mutua Assicurazioni:

respingere la richiesta istruttoria degli appellanti di ammissione di CTU cinemática; nel merito confermare integralmente la sentenza 1294/2014 del tribunale di Pisa rigettando l'appello. Vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello.

Per l'appellata Allianz S.p.A.:

dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato proposto dal Comune di Pisa con vittoria di spese competenze ed oneri di legge

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1294/2014, ha rigettato la domanda avanzata da Daniela Sabbatini e Nicola Agnano contro il Comune di Pisa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte della loro figlia Elisabetta, deceduta in Pisa il 28.4.2000.

Parti attrici avevano sostenuto che la figlia mentre viaggiava in motorino, aveva perso il controllo del mezzo a causa di anomalie presenti sul manto stradale. Il Comune di Pisa contestava le allegazioni e chiedeva la chiamata in causa Infostrada (Wind Telecomunicazioni) che aveva ottenuto l'autorizzazione allo scavo (poi procedendo alla ripresa dell'asfalto dopo l'incidente) e la Gea che aveva l'obbligo contrattuale di manutenzione della caditoia sulla quale la ragazza aveva battuto il mento, derivante dal contratto di servizio per la gestione del Ciclo delle Acque. Le chiamate si costituivano contestando gli addebiti e la Gea chiedendo chiamarsi in causa le Compagnie di Assicurazione (Unipol, Reale, Fondiaria), Infostrada la Alcatel cui aveva appaltato le opere e che eccepiva la intervenuta prescrizione e la chiamata in causa della sub-appaltatrice SIMEI la quale a propria volta chiedeva chiamarsi in causa la Allianz.

La causa veniva istruita anche a mezzo ctu.

Il Tribunale riteneva fondata la eccezione di incompetenza territoriale dedotta da SIMEI e nel merito, sussunta in astratto la fattispecie nella norma di cui all'art. 2051 c.c., rilevava che per le strade comunali la possibilità di custodia doveva intendersi limitata alle strade poste nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, evento che si verificava per la via Sant'Agostino, luogo dell'incidente. Ne conseguiva che la responsabilità poteva essere esclusa solo per il caso fortuito consistente in qualsiasi comportamento idoneo a interrompere il nesso di causalità tra causa del danno ed evento, da rinvenirsi anche nel comportamento colposo del danneggiato. In fatto, era emersa una sconnessione sulla strada, accertata solo al momento di eseguire il ripristino del manto stradale. In particolare veniva evidenziato un cedimento che nel punto più basso, misurava 6 cm. Erano in atti oltre alle foto dei CC anche foto scattate



dai parenti della vittima, ma il consulente di ufficio non poteva descrivere lo stato dei luoghi al momento del fatto, perché erano stati alterati. Pertanto mentre risultava con certezza la presenza della sconnessione, non esistevano elementi da cui indurre che da tale sconnessione si era determinata la destabilizzazione e la conseguente caduta del ciclomotore. Era quindi assente la prova (anche data la assenza di test oculari e la visibilità della anomalia) della nesso tra anomalia ed evento.

Inoltre dalle risultanze processuali era emerso che l'unica traccia rinvenuta era lo sfregamento del pantalone della ragazza, che aveva indotto i periti a ritenere che essa fosse già caduta prima del palo della illuminazione presumibilmente nel punto iniziale delle tracce di frenata mentre le tracce di scarrocciamento proseguivano per 13 metri.

Infine era da escludere anche che la caduta fosse la causa della morte. Non era dimostrato che la ragazza fosse morta perché aveva battuto il mento risultando dalla perizia svolta in sede di atp che la causa della morte era verosimilmente la frattura/lussazione del rachide cervicale.

Dal rigetto della domanda principale seguiva l'assorbimento delle altre domande.

In sintesi non era stata fornita la prova che la sconnessione aveva determinato la caduta oltre al rilievo che le condizioni della strada erano note alla vittima e anche ben visibili.

Avverso detta sentenza hanno interposto gravame DANIELA SABATINI e NICOLA AGNANO per i seguenti motivi:

---1) perché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto prevedibile e evitabile la situazione di pericolo, senza aver avuto mai chiara idea della tempistica dei lavori di scavo (anche perché il Comune aveva provveduto repentinamente alla riasfaltatura del tratto stradale nei giorni immediatamente successivi al sinistro prima dell'accertamento tecnico preventivo con ciò modificando irrimediabilmente lo stato dei luoghi);

---2) perché il Giudice di prime cure aveva accolto passivamente quanto riferito dal c.t.u. circa l'impossibilità di stabilire se la sconnessione potesse aver provocato lo sbandamento del veicolo e inoltre nell'integrazione alla sua relazione il Giudice non aveva consentito la partecipazione dei consulenti tecnici di parte come contestato dal procuratore degli attori alla prima udienza successiva e senza nemmeno disporre il rinnovo della c.t.u. come pure richiesto espressamente dagli attori, obliterando di



considerare che in assenza di testimoni oculari, l'unico strumento per ricostruire la dinamica dell'incidente era rappresentato proprio da una perizia da rinnovare sul punto decisivo, anche in considerazione della trasformazione dei luoghi compiuta dal Comune;

---3) perché il Tribunale aveva erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., sulla base dell'altrettanto erroneo presupposto della conoscenza dello stato dei luoghi da parte della ragazza in relazione al cedimento del manto stradale verificatosi solo pochi giorni prima dell'incidente;

---4) perché erroneamente avete escluso anche l'ipotesi di cui all'art. 2043 basandosi solo sulla considerazione del c.t.u. che sarebbe stato impossibile valutare l'incidenza della sconnessione sulla dinamica del sinistro in assenza di un rilievo tridimensionale;

---5) perché in ogni caso il primo Giudice aveva anche erroneamente valutato che l'onere probatorio e in particolare la prova liberatoria del caso fortuito incombeva sul Comune e non sugli attori che peraltro avevano prodotto documentazione fotografica da cui era desumibile un'obiettiva situazione di pericolosità senza considerare che la repentina trasformazione dei luoghi (nonostante il tempestivo ricorso per ATP proposto dagli attori solo sei giorni dopo l'infortunio mortale) costituiva un indubbio implicito riconoscimento della pericolosità dell'avvallamento così come la stessa potenziale pericolosità andava attribuita alla presenza del lampione in prossimità della sede stradale e al cattivo stato di manutenzione del marciapiede e della caditoia e pertanto la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., si doveva presumere anche qualora avesse ommesso di vigilare al fine di impedire che i terzi incaricati di lavori di manutenzione avessero creato situazioni di pericolo di danno e analoghe considerazioni si potevano svolgere a sostegno della domanda di quell'art. 2043;

---6) infine per aver condannato gli attori al pagamento integrale delle spese del giudizio in favore del Comune in presenza di più che giustificati motivi di compensazione.

Si costituiva il Comune di Pisa che resisteva nel merito per la conferma della sentenza di I grado che aveva escluso si fosse pervenuti all'accertamento del nesso di causalità e della dinamica dell'evento e proponeva appello incidentale affermando di avere espresso interesse alla presenza in causa di WIND INFOSTRADA, onde essere tenuta indenne e manlevata, invocando da un lato l'art. 331 cc ritenendo la causa inscindibile

o almeno in ipotesi l'art. 332 cc, citando giurisprudenza della S.C. in materia di chiamata in garanzia.

La Corte disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di I grado.

Si costituiva Wind 3 Italia S.p.A. già Wind Infostrada S.p.A., insistendo per il rigetto dell'appello incidentale proposto dal Comune di Pisa, avendo affidato l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del cavidotto ad Alcatel che in qualità di appaltatore era stata chiamata in giudizio. La circostanza emergeva dal fatto che la concessione era stata richiesta ed accordata direttamente alla Alcatel. I lavori erano iniziati l'11 marzo 2000 e terminati il 22 marzo 2000 e successivamente l'area interessata dai lavori di scavo era stata riaperta al traffico. La appaltatrice Alcatel aveva operato in piena autonomia a propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio e pertanto la responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi doveva esserle esclusivamente addebitata: ciò era tra l'altro espressamente previsto dall'articolo 34 dell'accordo quadro stipulato tra Wind e Alcatel relativo all'installazione della rete mobile. Risultava quindi il difetto di legittimazione passiva della Wind in relazione alla domanda formulata dal Comune di Pisa. Nel merito contestava la possibilità di identificare un nesso causale tra la morte della Agnano e i lavori svolti da Alcatel. In ipotesi di individuata responsabilità di Wind, la Alcatel doveva comunque tenere indenne parte appellata dalle conseguenze negative derivanti dall'accoglimento della domanda.

Si è costituita Alcatel-Lucent Italia S.p.A., svolgendo appello incidentale condizionato. Rilevava che la mancata impugnazione del capo di sentenza relativa alla carenza di responsabilità di Alcatel ne aveva determinato il passaggio in giudicato. Gli appellanti avevano notificato l'atto di citazione solo nei confronti del Comune di Pisa ed avevano pertanto consumato proprio diritto all'appello con tale atto. La notifica alle parti diverse effettuata dal Comune di Pisa ai sensi dell'articolo 332 c.p.c. era avvenuta a fini di semplice *litis denuntiatio* e quindi i capi di sentenza non impugnati dovevano considerarsi immodificabili in quanto passati in giudicato. Ove non condivisa tale affermazione, impugnava incidentalmente il capo di sentenza che accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Simei, in forza del rapporto di stretta connessione tra la causa promossa dagli attori e le successive cause introdotte nel giudizio. Nel merito ribadiva quanto emerso in 1° grado dalle conclusioni della CTU ed in particolare il fatto che non fosse non solo certo, ma neppure probabile che la

ragazza fosse caduta a causa dei lavori eseguiti per conto della Alcatel su via Sant'Agostino; non era neppure verosimile che la ragazza sarebbe morta per la sola caduta a seguito dei lavori essendo essa deceduta per avere sbattuto la testa contro la struttura frastagliata della condotta per acque piovane. Rilevava che il titolo della chiamata in manleva da parte della Wind era l'articolo 34 dell'accordo quadro: il documento 5 prodotto da Alcatel era diverso dal documento 1, prodotto da Wind e non conteneva l'articolo 34 indicato da controparte. La garanzia per danni arrecati a terzi era limitata alla fase di esecuzione dei lavori come poteva evincersi dalla clausola 7. 4. 1. Ciò confermava l'importanza dei documenti prodotti dalla Alcatel in allegato alla memoria istruttoria, relativi alla accettazione dei lavori effettuati da parte di Infostrada senza contestazione. Trattavasi pertanto di evento successivo alla esecuzione completamente dei lavori. Il fatto era confermato anche dalla costituzione della Simei. Conseguiva che Alcatel aveva provato: 1) l'assenza di un obbligo di garanzia configurato in contratto e quindi di un proprio inadempimento; 2) la condotta determinante dell'asserito creditore nella produzione del danno, del quale voleva essere garantito. In ogni caso concludeva per la responsabilità contrattuale della Simei.

Si è costituita Gea Srl in liquidazione, sollevando preliminare eccezione di giudicato sulla propria posizione, poiché in appello il Comune di Pisa aveva rinunciato ad ogni domanda nei suoi riguardi né parte attrice, appellante aveva mai svolto domanda nei suoi confronti. In subordine rilevava la cessazione della materia del contendere. Nel merito chiedeva la conferma della sentenza del tribunale di Pisa. Reiterava la domanda di garanzia già svolta in 1° grado nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici Assitalia S.p.A., ora Generali Italia S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. ora Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., società Reale Mutua Assicurazione e Unipol S.p.A. ora Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. ognuno per la propria quota di partecipazione alla coassicurazione.

Si sono costituite Generali Italia S.p.A., quale successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali S.p.A. e Reale Mutua Assicurazioni, quali chiamata in causa in 1° grado dalla GEA S.p.A., rilevando difetto di domanda nei confronti della assicurata. Nel merito contestavano i motivi di appello e la richiesta di reiterazione della CTU.

Si è costituita Allianz S.p.A., quale compagnia chiamata in causa dalla Simei, rilevando come non fossero state spiegate domande relativamente al punto della sentenza di 1° grado che interessavano la propria posizione processuale sostanziale

né con l'atto di appello principale né con l'atto di appello incidentale condizionato del Comune di Pisa. Eccepeva pertanto l'inaffidabilità dell'appello incidentale condizionato del Comune di Pisa, non avendo il Comune riprodotto i motivi specifici per i quali doveva ritenersi sussistente la responsabilità della Wind chiamante in causa di Alcatel, chiamante in causa di Simei chiamante in causa di Allianz.

Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento della SIMEI, rimaneva contumace.

Contumace nonostante la regolarità della notifica, rimaneva anche la UnipolSai spa.

Le parti concludevano alla udienza del 13 giugno 2018 come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale e gli appelli incidentali condizionati vanno esaminati e decisi come segue.

Logicamente antecedente è l'esame dell'appello principale proposto da Sabbatini e Agnano genitori di Elisabetta Agnano deceduta il 28.4.2000, a seguito di caduta dal motorino avvenuta in Pisa alla via Sant'Agostino, mentre si recava a scuola verso le 8 di mattina. Gli attori attuali appellanti avevano citato in giudizio il Comune di Pisa assumendone la responsabilità sulla base della sussistenza di tre elementi: la sconnessione della strada, la presenza di un palo della luce posizionato al margine della carreggiata, la situazione di cattiva manutenzione della caditoia priva di griglia protettiva, ove aveva battuto il viso la ragazza.

Posta la applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., lamentano gli appellanti l'erroneo governo delle prove da parte del Giudice di I grado, secondo i motivi di censura che si sono sopra riportati.

Ritiene la Corte quanto segue:

si conviene sulla applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c.: è ormai *ius receptum*, neppure contestato dal Comune di Pisa, la generale assoggettabilità della P.A. alla normativa sulla responsabilità del custode, tanto più nelle situazioni quale quelle di specie laddove la riferibilità al centro cittadino dei luoghi in questione, ritenuta motivatamente dal Giudice di I grado, non è stata neppure essa oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato Comune.

Onere della prova del danneggiato è il nesso di causalità tra stato della cosa e evento. Fornita tale prova è onere del Comune dimostrare il caso fortuito che può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato. In questo senso giurisprudenza assolutamente costante, tra cui cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 29/07/2016, n. 15761: *"L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)."*

Ciò posto, il Giudice di I grado ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra manutenzione della strada ed evento anche sulla scorta della disposta ctu cinematica e dei chiarimenti.

Giova tuttavia osservare che la relazione e le conclusioni della ctu si prestano ad un'altra più corretta valutazione di quella fatta propria dal Giudice il quale ha tenuto in conto solo il fatto che la alterazione dei luoghi ha reso impossibile un rilievo tridimensionale della sconnessione necessaria per impostare una analisi vibrazionale che possa stabilire se la sconnessione è stata causa della destabilizzazione e perdita di equilibrio del motore.

Infatti è pacifico e oggettivamente dimostrato che sulla sede stradale percorsa dal motociclo, furono effettuati i lavori appaltati alla Wind **nel periodo tra l'11 e il 22 marzo 2000** (il 24 secondo le dichiarazioni della Simei, effettiva esecutrice, in I grado) ; che il riempimento con materiale inerte venne effettuato dalla Simei **il 31 marzo 2000** (secondo le dichiarazioni del Comune In ATP); che l'incidente avvenne **il 28 aprile 2000** e che in un periodo compreso **tra il 3 e l'8 maggio 2000** venne steso sul punto, un nuovo manto di asfalto. Ciò emerge dal fatto che i tecnici del

Comune consegnarono al ctu di sede di atp le foto dagli stessi scattate in data 2 e 3 maggio 2000 che il ctu in sede di procedimento ordinario dichiara rappresentare situazione diversa da quella da lui riscontrata nell'esame dei luoghi.

Alcune ulteriori osservazioni devono essere compiute.

È errato quanto ritenuto dal Giudice (circostanza su cui insiste anche il Comune) che la situazione dell'avvallamento della strada fosse nota alla vittima. Trattasi di sconnessione di recente creazione rispetto al verificarsi, e quindi non nota ed anzi proprio perché nuova, non prevedibile da parte della vittima abituata ad altro fondo stradale. Si deve anche ricordare che nel 2000 la Pasqua cadeva il 23 aprile e quindi il percorso stradale che la vittima affrontava per andare a scuola non era stato percorso nei giorni di festa, diminuendo quindi ulteriormente la sua conoscenza dei luoghi (dalle informazioni ricavabili su internet da siti ufficiali regionali, le feste pasquali dell'anno 1999.2000 sono state in Toscana dal 20 al 26 aprile 2000). Trattavasi poi di ragazza che non aveva ancora compiuto 16 anni e quindi certamente non perita nella guida proprio per la giovane età e la poca esperienza.

Quanto ai dati oggettivi riguardanti l'incidente, emerge dagli atti ed in particolare da quanto riportato dalla ctu: che il cedimento, collocato poco prima del civico 297, era adiacente al marciapiede, aveva una lunghezza di 16 metri (così il ctu; in realtà la sconnessione era verosimilmente di metri 6 come riportato dal perito di parte e maggiormente in linea con quanto visibile dalla foto) e una larghezza massima di 1,6 metri ; che la sede stradale era larga 6 metri a doppio senso di percorrenza; che la situazione originaria consisteva in un avvallamento della sede stradale (documentato appunto nelle fotografie, scattate non dai parenti della vittima, come ritenuto dal I Giudice, ma da tecnici del Comune) che nel punto di maggiore cedimento era pari a 6 cm. Tale punto si situa nella parte più interna della strada rispetto al marciapiede ovvero sia non nella vicinanza del marciapiede ma più prossima al centro strada.

Inoltre la vittima (che indossava il casco) ha impattato col mento nella caditoia delle acque piovane che si trova a 2,6 metri dalla fine della traccia dei suoi abiti. La caditoia è descritta come in stato di assoluto degrado costituendo una buca/discontinuità.

Il ctu fa coincidere la traccia degli abiti con la caduta del motorino, ma si deve rilevare, con il perito di parte, la non credibilità della ricostruzione, attesa la velocità sulla quale concordano ctu e ctp, tenuta dalla vittima, superiore e 40 km/h e la

prosecuzione della corsa del mezzo per ulteriori 13 metri. È verosimile quindi che la caduta del mezzo sia antecedente alla caduta della giovane dal motorino.

Appare arduo ricavare dagli atti la distanza tra il cedimento dell'asfalto davanti al civico 297 e la posizione di quiete del corpo, sulla caditoia a fianco del palo della luce, che non è riportata dal ctu: in atti vi è la ricostruzione del perito di parte per la Procura che contiene le misurazioni che fanno riferimento a una lunghezza di 22,36 metri e che possono essere ritenute veritiere dalla Corte.

Tutto quanto sino ad ora esposto per rilevare che:

la sconnessione si trovava sul margine destro della strada percorsa dal ciclomotore, era lunga e larga (m. 6 per 1,60);

il punto di maggiore profondità (6 cm) era nella parte più interna della strada verosimilmente percorsa dalla ragazza anche attesa la non rilevante ampiezza della sede stradale: la corsia di percorrenza era pari a 3 metri, la buca era adiacente al marciapiedi ed era larga circa 1,60: non si comprendono le allegazioni sulla non percorribilità del punto stradale da parte del motorino essendo viceversa la corretta tenuta della strada interessante proprio il tratto in questione;

la sconnessione tutta (a prescindere dal punto di massima profondità) certamente poteva costituire elemento di perdita di equilibrio del motorino attesa la non rilevante dimensione delle ruote e la notoria instabilità dei motocicli in relazione ad una profondità certamente non irrilevante;

la distanza tra la posizione della buca e il punto di quiete del corpo che può approssimativamente essere calcolato in 15/20 metri,

quanto sino ad ora esposto riassume tutti gli elementi che rendono assolutamente molto più probabile che non, il nesso di causa tra la sconnessione e l'evento caduta, in assenza dell'accertata assenza di qualsiasi altro elemento perturbatore (ex multis Cass. civ. Sez. III Sent., 26/07/2012, n. 13214 **"L'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio"**).

Inoltre anche lo stato di conservazione della caditoia dove la ragazza ha sbattuto il mento, per la sua conformazione a scalino, e per il trauma cranico che ne ha determinato la morte, si pone come ulteriore presupposto di cattiva manutenzione di cosa pubblica, causativa del decesso. Così i luoghi quali descritti dal ctu : ... *in corrispondenza (della caditoia ndr) il marciapiedi era letteralmente spaccato ed era presente una sorta di buca/rientranza particolarmente insidiosa che inevitabilmente ha costituito un elemento fatale per la ragazza il cui volto è finito proprio a contrasto con la buca...* ". Non si comprende, a fronte delle chiare allegazioni del ctu (*emerge inequivocabilmente dall'esame esterno effettuato sul corpo della ragazza da parte del medico legale.. che la causa della morte è stata il violento traumatismo cranio facciale derivate sicuramente dall'urto della volto della ragazza contro la caditoia delle acque giovane che versava in condizioni di assoluto degrado...*) come il Tribunale abbia potuto assumere che la rottura del rachide non si ponessi certamente come conseguenza dell'urto del viso sulla buca. È invece assolutamente probabile che il colpo nel dislivello del marciapiede in uno con la presenza del casco abbia determinato propri la rottura del rachide cervicale.

Né infine può tacersi il comportamento del Comune che ha provveduto o fatto provvedere all'immediato ripristino dei luoghi non consentendo la ricostruzione dei fatti: le operazioni peritali dell'8 maggio si sono infatti svolte con i luoghi già mutati rispetto al 28 aprile; se la pericolosità della situazione era tale da non potere sopportare il ritardo nella manutenzione, si poteva ovviare per un breve tempo impedendo la circolazione e così non immutando i luoghi: la circostanza, vuoi per la riconosciuta non dilazionabile pericolosità, vuoi quale comportamento impeditivo o comunque aggravativo della ricostruzione dell'evento, non può che ridondare negativamente sul Comune.

Deve quindi ritenersi la responsabilità del Comune di Pisa ex art. 2051 c.c. in assenza di qualsiasi allegazione e prova di concorso colposo della vittima.

Il danno all'attualità subito dai genitori deve essere liquidato sulla base delle tabelle di Milano nel valore massimo, attesa la straordinaria rilevanza per il prosieguo della esistenza, intuitivamente immaginabile, per la perdita di una figlia in così giovane età.

Esso pertanto è pari a € 331.920 per ciascuna delle parti appellanti, somma da devalutarsi al momento del fatto, con calcolo di rivalutazione e interessi sulla somma annualmente rivalutata. Si aggiunge la condanna alle spese di causa di entrambi i



gradi, liquidate sulla base del danno riconosciuto, oltre alle spese della ctu, liquidate come in atti.

Il Comune di Pisa ha svolto appello incidentale chiedendo la condanna della sola Wind Infostrada, tenuta in manleva, rinunciando quindi alla garanzia nei confronti di GEA srl.

Nulla deve pertanto decidersi in questa sede, sulla posizione della GEA srl e conseguentemente delle Compagnie di Assicurazione della stessa, Generali Italia spa, Reale Mutua Assicurazione (costituite) e Unipol Sai spa, verso le quali la statuizione di rigetto è passata in giudicato.

Essendo esse state evocate in giudizio solo come *litis denunciatio*, laddove costituite sopportano le spese sostenute per questo grado di giudizio.

Il Comune di Pisa ha chiamato in causa in I grado Infostrada e Gea per essere tenuta indenne e manlevata, in forza del rapporto contrattuale corrente tra le parti: le conclusioni sono state reiterate in grado di appello, dove si è contestata nel merito la responsabilità ex art. 2051 c.c. . Non è stata pertanto operata una chiamata del terzo ritenuto unico responsabile con estensione automatica della domanda dalle parti attrici alle parti chiamate come ricostruito dalla giurisprudenza, ma si è trattato di chiamata in garanzia seppure impropria: così *ex multis* Cass. civ. Sez. III, 14/03/2006, n. 5444 *"Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause. ..."*

Il Comune di Pisa sostiene la responsabilità di Wind Infostrada proponendo appello incidentale. In realtà a tenore della giurisprudenza più recente, era sufficiente al riproposizione della domanda di manleva ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Unite, 19/04/2016, n. 7700: *" Nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata all'accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta né dal convenuto preteso garantito né dal preteso garante indipendentemente*

dal tenore della decisione sulla domanda principale, ai fini della devoluzione al giudice di appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. " e ciò rende ragione del fatto che non è necessaria alcuna articolazione della domanda ex art. 342 c.p.c., non essendovi alla base alcuna decisione da sottoporre a censura dato che la domanda di garanzia non è stata esaminata dal I giudice e avvenendo quindi devoluzione del merito in questo grado (così in motivazione la sentenza richiamata **"Nessuna critica alla sentenza impugnata era non solo necessaria, ma ancor prima possibile per mancanza di oggetto, perché l'esame della domanda di garanzia e di rivalsa dovesse devolversi al giudice d'appello.**

Nè può pensarsi che la necessità della impugnazione si giustificasse perché, sebbene condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione dell'attrice riguardo al rapporto principale, la decisione sulla domanda inerente il rapporto di garanzia che a questo punto doveva dare il giudice dell'appello in qualche modo sarebbe venuta a risolversi in una "riforma" della decisione di primo grado, come postula l'orientamento che qui si deve disattendere: invero non è dato comprendere come potrebbe parlarsi di "riforma" di una decisione che non vi era stata in ragione dell'assorbimento della domanda di garanzia e di rivalsa. In realtà, ciò che doveva aver luogo era solo, dopo la riforma della decisione sulla domanda principale, la decisione sulla domanda di garanzia e di rivalsa per insorgenza dell'interesse alla decisione e, dunque, di un'evenienza che non si era verificata in primo grado e non per errore del primo giudice, sottoponibile come tale a critica, bensì per mancato avveramento oggettivo della stessa condizione cui la cognizione della domanda de qua era sottoposta.

In realtà, il detto orientamento evocava in modo suggestivo soltanto il risultato dello scioglimento del nesso di condizionamento della domanda di garanzia di rivalsa scaturito dal convincimento del giudice d'appello circa la fondatezza dell'appello principale sul rapporto principale.

Risultato che è il dovere quel giudice procedere all'esame della domanda di garanzia e di rivalsa, ma che non è un dovere di provvedere su una critica rivolta alla sentenza di primo grado, che non vi è stata perché non vi era stata decisione, bensì un dovere di provvedere che sorge solo quale

conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale e del riconoscimento della fondatezza della domanda principale.

La determinazione di tale dovere in capo al giudice d'appello, non supponendo una critica alla decisione di primo grado e, dunque, esorbitando dal profilo dell'impugnazione incidentale, deve allora intendersi affidata all'istituto della c.d. mera riproposizione della domanda di cui all'art. 346 c.p.c., trattandosi solo della conferma dell'interesse ad ottenere la decisione sulla domanda di garanzia e di rivalsa sempre condizionatamente all'eventuale accoglimento dell'appello principale e, dunque, al riconoscimento della fondatezza della domanda principale, che già in primo grado condizionava l'esame della domanda di garanzia e di rivalsa. Si tratta, quindi, solo di "riproporre" la situazione di primo grado."

Il Comune inferiva la responsabilità di Infostrada dalla autorizzazione concessa alla effettuazione dei lavori di scavo con obbligo del rispetto del regolamento di esecuzione che al punto 5 prevedeva la responsabilità unica del titolare della autorizzazione per danni a terzi derivanti dalla esecuzione dei lavori e del disciplinare che ai punti 5 e 8 stabiliva le modalità di ricarica degli avvallamenti e delle eventuali segnalazioni e cautele.

La Infostrada ora Wind Tre ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per avere affidato i lavori delle infrastrutture a terzi che (nel caso di specie Alcatel) che operano in autonomia.

La difesa appare priva di pregio. Aldilà della qualificazione giuridica del rapporto tra Comune e Infostrada, è pacifico e documentale che il rapporto correva tra dette parti ed aveva ad oggetto i lavori sulla sede, come dimostrato dal doc. 1 in cui il Comune autorizza Infostrada alla esecuzione dei lavori richiamando la responsabilità della azienda alla perfetta esecuzione dei lavori e invocando il disciplinare tecnico che all'art. 5 regola il ripristino della pavimentazione binder, prevedendo il perfetto livellamento con l'adiacente pavimentazione. Deve quindi ritenersi che Infostrada che era autorizzata alla esecuzione dei lavori (per avere vinto la gara nazionale per la dotazione di telefonia fissa), risponda del proprio inadempimento contrattuale essendone dimostrati tutti i presupposti (né essendo provato ai sensi dell'art. 1218 c.c. il perfetto adempimento della obbligazione), e debba tenere indenne il Comune da quanto esso è condannato a pagare alle parti appellanti.

A propria volta Infostrada ha chiamato in manleva Alcatel, sulla base dell'appalto avente ad oggetto i lavori di realizzazione del cavidotto. Alcatel in primo luogo oppone la eccezione di giudicato per non essere stato il capo di sentenza di reiezione della domanda di manleva, oggetto di impugnazione da parte degli appellanti principali e la chiamata in causa del Comune avvenuta per *litis denuntiatio*. La eccezione è priva di fondamento. Come già sopra richiamato, nessuna decisione si è avuta sulla domanda di manleva assorbita dal giudizio di rigetto nel merito della domanda principale. Nessun obbligo sorgeva in capo alla parte presuntamente soccombente, di impugnazione di un capo di sentenza di rigetto che non è stato pronunciato: soccorre invece la necessità della riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c. obbligo cui la parte interessata (Infostrada) ha adempiuto concludendo per la condanna di Alcatel.

Infostrada invoca l'art. 34 dell'accordo quadro stipulato con Alcatel prevedente l'esonero di responsabilità del committente per danni verificatisi nell'esecuzione dell'accordo quadro, pacifica essendo la responsabilità dell'appaltatore che agisce in autonomia di esecuzione. Replica Alcatel che l'Accordo quadro prodotto da Infostrada è diverso dalla propria produzione e in particolare in quest'ultima non si trova l'art. 34 o articolo di contenuto analogo; l'accordo quadro cui fa riferimento Alcatel riguarda la progettazione e la esecuzione dei collegamenti in fibra; la responsabilità per danni è limitata alla fase di esecuzione dei lavori (clausola VII.4.1 e VII.4.2). La conclusione non muterebbe in ogni caso, secondo Alcatel, tenendo presente che come emergente dai docc. 3 e 4 vi è stata accettazione dei lavori da parte di Infostrada senza alcuna contestazione.

Non si rinvencono in atti specifiche contestazioni sul punto, da parte di Infostrada. Data per non contestata la sussistenza di un contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto " la fornitura in opera di impianti con cavi in fibra ottica nella rete di telecomunicazioni di Infostrada", (premessa del contratto di appalto sub doc. 1 di Alcatel, deve rilevarsi che anche l'accordo quadro sottoscritto e prodotto da Infostrada è sottoscritto da entrambe le parti, e che in ogni caso anche le condizioni di appalto prodotte dalla Alcatel prevedono l'obbligo di riconsegna dell'area come consegnata nonché la adozione delle prescrizioni volte a garantire la incolumità non solo degli addetti ma anche dei terzi (parte II. 2), evenienza non verificatasi nella fattispecie, come sopra ampiamente descritto, in cui rileva nei confronti del committente la responsabilità dell'appaltatore per danni a terzi laddove abbia operato in autonomia: *ex multis* Cass. civ. Sez. II Sent., 25/01/2016, n. 1234 *L'autonomia dell'appaltatore*

comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso."

La indagine si sposta allora sulla accettazione della riconsegna del cantiere, come specificamente emergente dalla produzione sub doc. 3 in allegato alla memoria istruttoria in I grado di Alcatel. Come si diceva sopra, nessuna contestazione specifica è stata effettuata nelle numerose memorie di parte Infostrada sulla produzione documentale effettuata e sulla valenza dei documenti. In particolare non vi è contestazione che l'opera sia quella oggetto del giudizio e d'altra parte la data di riconsegna è la medesima (22 marzo 2000) citata più volte dalle parti in atti. Quindi per il principio di non contestazione, si deve ritenere provato che l'opera sia stata accettata da Infostrada. Costituisce effetto dell'accettazione ex art. 1665 c.c. il trasferimento in capo al committente del rischio e della responsabilità per i danni prodotto dalla cosa: cfr Cass. civ. Sez. III Sent., 30/11/2011, n. 25592 :*" In tema di appalto privato, l'appaltatore risponde nei confronti dei terzi per i danni verificatisi a causa dei lavori di manutenzione ovvero di rifacimento di un tratto di strada qualora, a prescindere dalla (eventuale) responsabilità concorrente dell'ente proprietario della strada e committente dei lavori, non abbia effettuato nei confronti di quest'ultimo la consegna ex art. 1665 cod. civ.. L'accertamento dell'avvenuta ricezione della consegna dell'opera da parte del committente rientra nei poteri del giudice del merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. "*

Alcatel non è pertanto tenuta a manlevare Infostrada e non devono conseguentemente essere valutati nè l'appello incidentale condizionato contro Simei (emergendo comunque la improcedibilità della domanda di accertamento del danno verso la Curatela di un fallimento ex artt. 92 ss I. fall.) né la posizione di Allianz (verso la quale non vi è reiterazione di domanda di condanna da parte di alcuno), da ritenersi assorbite nel rigetto della domanda di manleva verso Alcatel.

Conseguentemente alla decisione di accoglimento dell'appello e all'accoglimento della domanda, devono essere regolate le spese del giudizio: il Comune sopporta le spese delle parti appellanti, mentre Infostrada sopporta le spese sia del Comune che di Alcatel.

Le spese sopportate dalle altre parti, come già esposto, sono compensate.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello proposto da Daniela Sabbatini e Nicola Agnano contro la sentenza n. 1294/2014, del Tribunale di Pisa, che integralmente riforma,



condanna il Comune di Pisa a corrispondere a Daniela Sabbatini e Nicola Agnano la somma di € 331.920 per ciascuno, somma da devalutarsi al 28 aprile 2000 e sulla somma devalutata da calcolarsi rivalutazione annuale e interessi sulla somma annualmente rivalutata, dal 28 aprile 2000 alla pubblicazione della presente sentenza.

Condanna Wind Tre Italia S.p.A., già Wind Infostrada S.p.A. a tenere indenne il Comune di Pisa da quanto è tenuto a versare in forza del capo di condanna che precede a favore di Daniela Sabbatini e Nicola Agnano.

Rigetta la domanda avanzata da Wind Tre Italia S.p.A., già Wind Infostrada S.p.A. contro Alcatel-Lucent Italia S.p.A..

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese sopportate da Daniela Sabbatini e Nicola Agnano sostenute per i due gradi di giudizio che liquida quanto al I grado in € 27.804 e quanto al II grado in € 17.628, per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge, oltre le spese delle ctu liquidate come in atti.

Condanna Wind Tre Italia S.p.A., già Wind Infostrada S.p.A. a tenere indenne il Comune di Pisa da quanto è tenuto a versare in forza del capo di condanna che precede a favore di Daniela Sabbatini e Nicola Agnano, nonché al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Pisa e da Alcatel - Lucent spa per i due gradi di giudizio che liquida quanto al I grado in € 27.804 e quanto al II grado in € 17.628, per compensi, per ciascuna parte processuale oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.

Compensa tra le altre parti le spese del giudizio.

Firenze 6 novembre 2018

Il Consigliere est.

Il Presidente



Sentenza n. 2875/2018 pubbl. il 11/12/2018
RG n. 2399/2015

Isabella Mariani

Maurizio Barbarisi

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 4a5629904812035bc016d8417ad70